



Bruxelles, 26.5.2016
COM(2016) 299 final

2016/0153 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazioni e obiettivi della proposta**

È necessario fissare contingenti tariffari autonomi per prodotti la cui produzione nell'Unione è insufficiente a soddisfare il fabbisogno dell'industria utilizzatrice unionale. Occorre aprire contingenti tariffari dell'Unione ad aliquota ridotta o nulla per volumi adeguati, senza perturbare i mercati di tali prodotti.

Il 17 dicembre 2013 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali, al fine di soddisfare alle condizioni più favorevoli il fabbisogno dell'Unione dei prodotti in questione.

Il regolamento è aggiornato con cadenza semestrale al fine di adeguarlo alle esigenze dell'industria unionale. La Commissione, coadiuvata dal gruppo "Economia tariffaria", ha esaminato tutte le richieste di dazi sui contingenti tariffari autonomi presentate dagli Stati membri.

A seguito di tale disamina la Commissione ritiene che l'apertura di contingenti tariffari autonomi si giustifichi per taluni prodotti attualmente non figuranti nell'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio. In relazione ad alcuni altri prodotti il testo della descrizione deve essere cambiato, si dovrebbero assegnare nuovi codici TARIC, è necessario aggiungere un termine o si è reso necessario un aumento del volume del contingente. Si propone di ritirare i prodotti per i quali un contingente tariffario non è più negli interessi economici dell'Unione.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore**

La presente proposta non comporterà ripercussioni negative per i paesi che beneficiano di un accordo commerciale preferenziale con l'UE (ad esempio i paesi che beneficiano dei regimi SPG o ACP, di ALS, i paesi candidati all'adesione e i potenziali paesi candidati).

- **Coerenza con altre politiche dell'Unione**

La proposta è in linea con le politiche in materia di agricoltura, commercio, imprese, sviluppo e relazioni esterne.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 31 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

- **Sussidiarietà (per le competenze non esclusive)**

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità, poiché la serie di misure proposte è in linea con i principi intesi a semplificare le procedure per gli operatori del commercio estero e con la comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi (GU C 363 del 13.12.2011, pag. 6). Il presente regolamento si limita a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea.

- **Scelta dello strumento**

In virtù dell'articolo 31 del TFUE, le sospensioni e i contingenti tariffari autonomi sono stabiliti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. Di conseguenza, un regolamento costituisce lo strumento appropriato.

3. ESITO DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex-post/controlli dell'adeguatezza della legislazione in vigore**

Nel 2013 il regime di contingenti tariffari autonomi è stato oggetto di uno studio di valutazione sulle sospensioni tariffarie autonome, poiché i contingenti autonomi sono misure analoghe alle sospensioni autonome, fatta eccezione per il fatto che i contingenti hanno un volume di importazione limitato. La valutazione ha concluso che il principio fondamentale del regime resta valido. I risparmi in termini di costi per le imprese dell'UE che importano merci soggette al regime possono essere significativi. A loro volta tali risparmi possono tradursi in maggiori vantaggi, quali maggiori capacità competitive, metodi produttivi più efficienti, creazione o mantenimento di posti di lavoro nell'UE, ecc., a seconda del prodotto, della società e del settore in questione.

- **Consultazioni delle parti interessate**

La valutazione della presente proposta è stata svolta con l'assistenza del gruppo "Economia tariffaria", composto da delegazioni provenienti da tutti gli Stati membri e dalla Turchia. Il gruppo si è riunito tre volte prima di concordare le modifiche contenute nella presente proposta.

Ogni richiesta (nuova o modificata) è stata valutata attentamente dal gruppo. In particolare, costituiscono parte integrante dell'esame di ogni singolo caso la prevenzione di qualsiasi pregiudizio per i produttori dell'UE nonché il rafforzamento e il consolidamento della competitività della produzione dell'UE. Tale valutazione è stata condotta mediante dibattiti in seno al gruppo e consultazioni da parte degli Stati membri, dei settori, delle associazioni e delle camere di commercio interessati nonché delle altre parti interessate.

Tutti i contingenti elencati corrispondono ad accordi o compromessi raggiunti nel corso del dibattito svoltosi in detto gruppo. Non è stata evocata l'esistenza di rischi potenzialmente gravi dalle conseguenze irreversibili.

- **Ricorso al parere di esperti**

Non pertinente.

- **Valutazione d'impatto**

La modifica proposta ha carattere tecnico e riguarda solo la copertura dei contingenti elencati nell'allegato. Il regolamento rimane peraltro identico al vigente regolamento del Consiglio. Pertanto è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto relativamente a questa proposta.

- **Adeguatezza della regolamentazione e semplificazione normativa**

Non pertinente.

- **Diritti fondamentali**

La proposta non incide su alcun diritto fondamentale.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Proposta senza incidenza finanziaria sulle spese ma con incidenza finanziaria sulle entrate che comporta dazi doganali non percepiti per un importo complessivo pari a circa 2,8 milioni di EUR/anno. L'effetto sulle risorse proprie tradizionali del bilancio è pari a - 2 773 841 EUR/anno (75% x 3 698 455 EUR/anno).

La perdita di entrate nelle risorse proprie tradizionali sarà compensata dai contributi versati dagli Stati membri sulla base del loro reddito nazionale lordo.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani di attuazione e disposizioni in materia di monitoraggio, valutazione e rendicontazione**

Le misure proposte sono trattate nell'ambito del TARIC (tariffa doganale integrata dell'Unione europea) e applicate dalle amministrazioni doganali degli Stati membri.

Saranno effettuati controlli sulla destinazione particolare di alcuni dei prodotti contemplati dal presente regolamento del Consiglio, a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non pertinente.

- **Spiegazione dettagliata delle disposizioni specifiche della proposta**

Non pertinente.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti la cui produzione nell'Unione è insufficiente e per evitare perturbazioni del mercato per taluni prodotti agricoli e industriali, il regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio¹ ha aperto contingenti tariffari autonomi. I prodotti compresi in detti contingenti tariffari possono essere importati nell'Unione ad aliquota ridotta o nulla. Per i motivi indicati è necessario aprire contingenti tariffari a dazio zero per un volume adeguato, con effetto a decorrere dal 1° luglio 2016 per altri nove prodotti.
- (2) In certi casi è inoltre opportuno adattare gli attuali contingenti tariffari autonomi dell'Unione. Nel caso di un prodotto, è necessario modificare la designazione dello stesso a fini di maggior chiarezza. Nel caso di altri tre prodotti, è necessario aumentare il volume del contingente, in quanto tale aumento è nell'interesse degli operatori economici e dell'Unione.
- (3) Infine, nel caso di un prodotto, il contingente tariffario autonomo dell'Unione dovrebbe essere chiuso con effetto a decorrere dal 1° luglio 2016, in quanto non è nell'interesse dell'Unione continuare a concederlo a partire da tale data.
- (4) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1388/2013.
- (5) Poiché i contingenti relativi ai prodotti interessati previsti dal presente regolamento devono essere applicabili dal 1° luglio 2016, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza,

¹ Regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 7/2010 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 319).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 è modificato come segue:

- a) le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2691, 09.2692, 09.2693, 09.2696, 09.2697, 09.2698, 09.2699, 09.2694 e 09.2695 di cui all'allegato I del presente regolamento sono inserite secondo l'ordine dei codici NC indicati nella seconda colonna della tabella che figura nell'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013;
- b) le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2637, 09.2703, 09.2683 e 09.2659 sono sostituite dalle righe figuranti nell'allegato II del presente regolamento;
- c) la riga corrispondente al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.2689 è soppressa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. TITOLO DELLA PROPOSTA

Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

2. LINEE DI BILANCIO

Capitolo e articolo: capitolo 12, articolo 120

Importo iscritto in bilancio per l'esercizio 2016: 18 465 300 000 EUR (B 2016)

3. INCIDENZA FINANZIARIA

Nessuna

Proposta senza incidenza finanziaria sulle spese ma con incidenza finanziaria sulle entrate, il cui effetto è il seguente:

Mio EUR (al primo decimale)

Linea di bilancio	Entrate ²	Periodo di 6 mesi, a decorrere dal gg/mm/aaaa	[Esercizio: 2/2016]
Articolo 120	<i>Incidenza sulle risorse proprie</i>	1.7.2016	- 1,4

Mio EUR (al primo decimale)

Situazione a seguito dell'azione	
[2017 ed esercizi seguenti]	
Articolo 120	- 2,8/anno

Sulla base di quanto precede, l'incidenza sulla perdita di entrate derivante dal presente regolamento può essere stimata a 2,8 Mio EUR/anno dall'1.1.2017 in poi (3,7 Mio EUR importo lordo x 0,75) e 1,4 Mio EUR per il periodo 1.7.2016 – 31.12.2016.

² Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (prelievi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), gli importi indicati devono essere al netto del 25% delle spese di riscossione.

La perdita di entrate nelle risorse proprie tradizionali sarà compensata dai contributi versati dagli Stati membri sulla base del loro reddito nazionale lordo.

4. MISURE ANTIFRODE

Saranno effettuati controlli sulla destinazione particolare di alcuni dei prodotti contemplati dal presente regolamento del Consiglio, a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione.